

## **STATUTO DEL COMUNE DI CORCIANO**

( Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10/03/2007,  
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27/11/2008  
e con Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 29/11/2010 )

### INDICE:

Preambolo

#### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, FINALITA' E ORDINAMENTO

Capo I – Principi generali e finalità

Art. 1 Comune

Art. 2 Principi e finalità

Capo II – Ordinamento

Art. 3 Statuto

Art. 4 Albo pretorio

Art. 5 Regolamenti

#### TITOLO II - PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA LOCALE

Capo I – Istituti di partecipazione

Art. 6 Titolarità

Art. 7 Informazione e comunicazione

Art. 8 Consigli territoriali di zona

Art. 9 Consiglio comunale aperto

Art. 10 Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Art. 11 Referendum

Art. 12 Istanze, petizioni e deliberazioni di iniziativa popolare

Art. 13 Collegio dei garanti

Capo II – Associazionismo

Art. 14 Associazionismo

Capo III - Il Difensore Civico

Art. 15 Funzioni e prerogative

Art. 16 Nomina e cessazione dalla carica

#### TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

Capo I – Il Consiglio comunale

Art. 17 Consiglio comunale

Art. 18 Consiglieri e consigliere comunali

Art. 19 Consigliere e consiglieri stranieri aggiunti

Art. 20 Presidente del Consiglio comunale

Art. 21 Funzionamento del Consiglio

Art. 22 Linee programmatiche di mandato

Art. 23 Gruppi consiliari

Art. 24 Conferenza dei capigruppo

Art. 25 Commissioni consiliari

Capo II – Il Sindaco

Art. 26 Sindaco

Art. 27 Rappresentanza del comune in giudizio

Capo III – La Giunta Comunale

Art. 28 Giunta comunale

#### TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I - Servizi pubblici locali

Art. 29 Finalità

Art. 30 Indirizzi e scelta delle forme di gestione

- Art. 31 Contributi alle associazioni
- Art. 32 Carta dei servizi pubblici
- Art. 33 Verifica dei risultati

#### TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

##### Capo I - Organi gestionali

- Art. 34 Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 35 Segretario Generale e vice-segretario
- Art. 36 Direttore Generale
- Art. 37 Dipendenti con funzioni dirigenziali

#### TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLI

##### Capo I – Autonomia e programmazione finanziaria

- Art. 38 Autonomia finanziaria
- Art. 39 Programmazione finanziaria
- Art. 40 Revisione economico finanziaria

##### Capo II – Controlli e garanzie

- Art. 41 Controlli interni

#### TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Capo I - Disposizioni transitorie e finali

- Art. 42 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 43 Rinvio ai Regolamenti

## **PREAMBOLO**

Il Comune di Corciano corrisponde geograficamente al bacino sinistro del medio corso del torrente Caina e comprende, nei suoi confini attuali, gran parte del massiccio di Monte Malbe, bene comunitario a partire dal 1242. E' costituito dai territori originari di Corciano, Capocavallo, Castelvioto, Chiugiana, Mantignana, Migiana, S. Mariano e Solomeo, castelli di rilevanza storica sorti in epoca medioevale, nonché dai territori di nuovo insediamento, legati allo sviluppo e alla crescita della comunità locale.

Ha un proprio stemma inquartato di rosso e d'argento, citato nel Codice Vaticano Latino 4834, riconosciuto con provvedimento del Capo del Governo, Primo Ministro – Segretario di Stato, in data 15.08.1929 e trascritto nei registri della consulta araldica il 16.08.1929.

Il gonfalone viene esibito nella foggia autorizzata con provvedimento regio del 17.10.1930 e trascritto nei registri della consulta araldica il 30.11.1930.

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, FINALITA' E ORDINAMENTO**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITA'**

#### **Art. 1 - (Comune)**

1. Il Comune di Corciano è ente territoriale autonomo con propri poteri e funzioni, secondo i principi e le finalità fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto.
2. Rappresenta e cura gli interessi della comunità corcianese, composta dalle donne e dagli uomini che vivono, lavorano od operano nel territorio comunale, promuovendone lo sviluppo civile, sociale ed economico.
3. Può concedere la cittadinanza onoraria a personalità italiane e straniere che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della comunità corcianese.
4. Realizza le proprie finalità adottando gli strumenti della programmazione, coordinandosi e cooperando con lo Stato e con gli altri Enti istituzionali, territoriali, nazionali ed internazionali, nel quadro del processo di costruzione dell'Unione europea.
5. Il palazzo civico, ove si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali, è ubicato a Corciano, capoluogo del Comune.
6. Il Comune può esibire, insieme alla bandiera nazionale ed alla bandiera dell'Unione Europea, il gonfalone.

#### **Art. 2 - (Principi e finalità)**

1. Il Comune di Corciano opera per la realizzazione dei principi affermati dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali per i diritti e le libertà fondamentali della persona.
2. Riconosce il diritto delle donne e degli uomini appartenenti a qualsiasi gruppo della comunità a partecipare in modo paritario al governo e alla vita pubblica locale.
3. Promuove l'interculturalità e l'integrazione politica e sociale delle donne e degli uomini che vivono, lavorano od operano nel territorio comunale e concorre a mantenere e sviluppare i legami culturali, sociali ed economici con i lavoratori e le lavoratrici emigrati all'estero, con le loro famiglie e con le rispettive comunità, agevolandone l'eventuale rientro.
4. Riconosce il valore dei gemellaggi e della cooperazione internazionale e promuove scambi di conoscenze e di comprensione reciproca.
5. Favorisce la diffusione della cultura e dello spettacolo, delle attività sportive e del tempo libero e delle iniziative turistiche.
6. Riconosce e promuove le associazioni di promozione sociale, di volontariato e le altre associazioni non lucrative presenti nel proprio territorio
7. Riconosce e promuove il diritto alla prevenzione primaria della salute, alla sovranità alimentare, all'abitazione e alla fornitura di beni essenziali, come l'acqua e l'energia.
8. Riconosce il proprio patrimonio storico, archivistico, artistico e archeologico come bene essenziale della comunità e ne assicura la fruizione collettiva.
9. Tutela e migliora, a beneficio delle presenti e future generazioni e dell'uso pubblico e sociale, i beni ambientali, paesaggistici e naturalistici e il patrimonio boschivo e fluviale, con particolare riferimento al torrente Caina e a Monte Malbe. Mantiene altresì il proprio territorio libero da impianti nucleari e da ogni impianto o scoria non sicuri.
10. Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico; tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato devono essere mantenute in ambito pubblico".
11. Riconosce e promuove il diritto alla mobilità e l'accesso al trasporto pubblico locale, valorizzando il ruolo del territorio comunale anche in funzione di cerniera dei collegamenti regionali e interregionali.

12. Riconosce e promuove la comunicazione, la pubblicità e il diritto all'informazione. Adotta un linguaggio semplice, trasparente e comprensibile nella stesura dei propri atti e li rende pubblici utilizzando anche i moderni strumenti di informazione e di comunicazione.

## CAPO II - ORDINAMENTO

### Art. 3 - (Statuto)

1. Lo Statuto è la carta fondamentale del Comune, strumento di autogoverno che adegua l'azione politica ed amministrativa alle esigenze della comunità corcianese, e viene elaborato con la sua partecipazione.

### Art. 4 - (Albo pretorio)

1. Nella sede principale del Comune sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti e ulteriori avvisi.

### Art. 5 - (Regolamenti)

1. I regolamenti comunali sono sottoposti a forme di consultazione, i cui esiti sono riportati nelle premesse dei relativi provvedimenti di approvazione.
2. E' istituito un apposito elenco dei regolamenti in vigore, pubblicato ed aggiornato in via permanente all'albo pretorio.

## TITOLO II - PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA LOCALE

### CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### Art. 6 - (Titolarietà)

1. Sono titolari dei diritti di partecipazione alla vita pubblica locale, le cittadine e i cittadini italiani e stranieri, nonché apolidi, richiedenti asilo politico e rifugiati politici residenti nel Comune di Corciano che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, salve le forme più estese di partecipazione previste nei successivi articoli.

#### Art. 7 - (Informazione e comunicazione)

1. Il Comune rende effettivo il diritto all'informazione sulla propria attività, anche attraverso la pubblicizzazione, mediante i moderni strumenti di informazione e di comunicazione, delle deliberazioni degli organi collegiali e dell'elenco delle determinazioni dirigenziali, con indicazione del relativo oggetto nonché degli incarichi per i quali devono essere effettuate le nomine.

#### Art. 8 - (Consigli territoriali di zona)

1. I Consigli territoriali di zona sono costituiti per ambiti corrispondenti agli insediamenti storici e alle loro successive evoluzioni.
2. Hanno poteri di iniziativa e funzioni consultive nei confronti degli organi di governo del Comune per quanto attiene la realtà del proprio ambito territoriale, in cui promuovono assemblee partecipative di zona.
3. Devono, in ogni caso, essere consultati in via preventiva sulle seguenti materie: strumento urbanistico generale e sue varianti di rilevanza strutturale, strumenti di programmazione delle attività commerciali, bilancio di previsione annuale e pluriennale, rendiconto e bilancio sociale e di genere.
4. Durano in carica quanto il Consiglio comunale e operano fino all'insediamento dei nuovi Consigli.
5. I residenti nei rispettivi ambiti territoriali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, hanno diritto di candidarsi come componenti dei Consigli territoriali e di esprimere, in apposite assemblee partecipative di zona, il proprio voto di preferenza in ordine alla designazione dei consiglieri.
6. Il Consiglio comunale nomina i candidati e le candidate che hanno conseguito il maggior numero di voti di preferenza nelle assemblee partecipative di zona, convocate con avviso pubblico dal Presidente del Consiglio comunale.
7. Il Presidente è eletto dal Consiglio territoriale di zona tra i propri componenti.
8. Il Consiglio comunale assicura i mezzi necessari per il funzionamento dei Consigli territoriali di zona e può stanziare appositi fondi per l'attuazione di specifici progetti, in sede di bilancio di previsione annuale e pluriennale.

#### Art. 9 - (Consiglio comunale aperto)

1. Il Consiglio comunale aperto è convocato, con avviso pubblico, dal Presidente del Consiglio comunale. Ha diritto di parteciparvi l'intera comunità corcianese.
2. E' convocato, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte, qualora lo richiedano il Sindaco, almeno un quarto dei consiglieri comunali o almeno due Consigli territoriali di zona, sui temi inerenti la pace,

l'integrazione tra i popoli, la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali, la pianificazione del territorio di rilevanza strutturale.

3. Può essere convocato per l'esame di altre questioni rilevanti per la vita pubblica locale, su iniziativa dei medesimi soggetti di cui al comma 2 e su conforme parere della Conferenza dei capigruppo.

#### Art. 10 - (Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze)

1. Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi è istituito con la finalità di promuovere la crescita di consapevolezza e maturità nella sfera personale e relazionale, di coscienza civica e partecipativa, nonché di far conoscere l'importanza dei beni comuni e della loro salvaguardia.
2. Elabora progetti per quanto riguarda l'ambiente, la scuola, lo sport, il tempo libero, i giochi, la cultura e lo spettacolo, che possono coinvolgere la comunità corcianese, associazioni e organizzazioni umanitarie.
3. Il Consiglio comunale assicura i mezzi necessari per il suo funzionamento e può stanziare appositi fondi per l'attuazione dei progetti elaborati, in sede di bilancio di previsione annuale e pluriennale.

#### Art. 11 - (Referendum)

1. Possono essere indetti referendum consultivi o abrogativi su questioni di competenza comunale rilevanti per la vita pubblica locale.
2. Hanno diritto di partecipare al voto i soggetti di cui all'articolo 6 che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
3. Il Presidente del Consiglio comunale indice il referendum qualora sia richiesto da un ventesimo degli aventi diritto al voto ovvero dal Consiglio comunale, anche su proposta della Giunta, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
  - a) le norme statutarie;
  - b) i regolamenti interni;
  - c) i bilanci, i tributi, i contributi, le agevolazioni, le tariffe, le rette ed altri prelievi;
  - d) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
  - e) le espropriazioni per la pubblica utilità, gli acquisti e le alienazioni di immobili e permuta, gli appalti e le concessioni;
  - f) il piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi, fatte salve le proposte in ordine alla tutela del patrimonio storico, archivistico, artistico, archeologico, ambientale, paesaggistico e naturalistico, in particolare di quello boschivo e fluviale;
  - g) le designazioni e le nomine;
  - h) le sanzioni amministrative.
5. Le proposte di referendum devono contenere il quesito che si vuole sottoporre alla consultazione, esposto in forma chiara, precisa ed univoca.
6. I giudizi di ammissibilità, procedibilità, validità, nonché il riscontro dei risultati delle consultazioni referendarie sono pronunciati dal Collegio di garanti di cui all'articolo 13.
7. I giudizi di ammissibilità e procedibilità devono essere resi prima dell'inizio della raccolta delle sottoscrizioni.
8. Il referendum decade qualora, prima della sua indizione, siano intervenuti atti amministrativi che accolgano, a giudizio del Collegio dei garanti, la proposta referendaria.
9. La proposta sottoposta a referendum consultivo è approvata se hanno partecipato al voto almeno il 40% più uno degli aventi diritto e i voti favorevoli sono superiori ai voti contrari.
10. La proposta sottoposta a referendum abrogativo approvata se hanno partecipato al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto e i voti favorevoli sono superiori ai voti contrari.

#### Art. 12 - (Istanze, petizioni e deliberazioni di iniziativa popolare)

1. Possono essere presentate agli organi di governo competenti istanze, petizioni o proposte di deliberazione da parte degli appartenenti alla comunità corcianese che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, da comitati e associazioni, nonché da uno o più Consigli territoriali di zona.
2. Le istanze possono essere avanzate da chiunque vi abbia interesse, le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cento e le proposte di deliberazione di iniziativa popolare da almeno un trentesimo dei soggetti di cui all'articolo 6 che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e risiedano nell'ambito dei Consigli territoriali di zona interessati dal provvedimento.
3. Devono riguardare questioni di competenza comunale ed essere accompagnate da una relazione che ne illustri i contenuti e le finalità.
4. Sono esclusi dalle proposte di deliberazione di iniziativa popolare gli atti non ammessi alle consultazioni referendarie.
5. Il riscontro di ammissibilità e procedibilità è effettuato dal Collegio dei garanti.

#### Art. 13 - (Collegio dei garanti)

1. Il Collegio dei garanti è nominato dal Consiglio comunale nella seduta in cui si approvano gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
2. E' composto da:
  - a) Presidente del Consiglio comunale, che lo presiede;
  - b) due consiglieri comunali, di cui uno espresso dalle minoranze, eletti dal Consiglio comunale con voto separato e limitato ad uno;
  - c) due esperti in materie giuridiche, nominati con le medesime modalità.
3. Avverso le decisioni del collegio dei garanti è ammesso il ricorso al Difensore civico nel termine di sessanta giorni successivi alla comunicazione delle stesse, con avviso pubblico, a cura del Presidente del Consiglio comunale.
4. I componenti del Collegio dei garanti percepiscono, per ogni seduta, un compenso non superiore al gettone di presenza del consigliere comunale.

## CAPO II - ASSOCIAZIONISMO

### Art. 14 - (Associazionismo)

1. E' istituito l'albo delle associazioni di promozione sociale, di volontariato e delle altre associazioni non lucrative che operano nel Comune di Corciano.
2. Possono iscriversi all'albo le associazioni in possesso dei seguenti requisiti, riscontrabili sugli statuti:
  - a) principi e finalità compatibili con la Costituzione, col presente Statuto e con la normativa vigente;
  - b) democraticità della vita associativa;
  - c) svolgimento di attività non lucrative di interesse generale come attività prevalente.

## CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

### Art. 15 - (Funzioni e prerogative)

1. Il Difensore civico assicura la tutela dei diritti e degli interessi legittimi ed agisce nei confronti del Comune, dei gestori dei servizi pubblici locali, degli enti strumentali controllati dal Comune.
2. Si attiva sia di propria iniziativa sia su istanza di chiunque vi abbia interesse e riferisce semestralmente sulla propria attività al Consiglio comunale.
3. Svolge su richiesta dei consiglieri comunali il controllo di legittimità sugli atti del Comune.
4. Ha accesso a tutti i documenti e le informazioni in possesso del Comune e dei soggetti indicati al comma 1.
5. Ha diritto di ottenere dai responsabili dei procedimenti l'esame congiunto delle questioni sottopostegli e la completa cognizione degli atti implicati.
6. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio.
7. Può presentare agli organi di governo e di gestione amministrativa proposte per semplificare procedimenti amministrativi o migliorare i servizi.
8. Si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie definite nel bilancio di previsione annuale e pluriennale e, entro tali limiti, può avvalersi della collaborazione di esperti e consulenti esterni all'amministrazione comunale.
9. Il Comune ha facoltà di promuovere intese affinché l'attività del proprio Difensore civico possa essere svolta anche a favore di altri enti.

### Art. 16 - (Nomina e cessazione dalla carica)

1. Il Difensore civico è scelto tra persone che per preparazione o esperienza diano garanzia di competenza nella tutela dei diritti.
2. Per la nomina sono richiesti i requisiti previsti per l'eleggibilità a consigliere comunale e la presentazione di una candidatura sottoscritta da almeno cento tra i soggetti, di cui articolo 6.
3. E' nominato dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, in prima o seconda seduta, risulta nominato, in successiva seduta, chi ottenga il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.
4. Permane in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto e i suoi poteri sono prorogati fino al subentro del successore.
5. Cessa dalla carica prima della scadenza del mandato per:
  - a) dimissioni;
  - b) impedimento permanente;
  - c) revoca, deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti, in caso di gravi inadempienze o ripetute violazioni di legge.

## TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

## CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

### Art. 17 - (Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico, amministrativo e programmatico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. E' dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria nel quadro delle risorse attribuite in sede di bilancio di previsione annuale e pluriennale.
3. Approva il regolamento sull'uso dello stemma e del gonfalone.
4. Delibera il riconoscimento della cittadinanza onoraria a maggioranza di due terzi dei componenti, su proposta del Sindaco o di uno o più consiglieri e sulla base di una motivata relazione.
5. Assicura la partecipazione della comunità corcianese all'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, del rendiconto e del bilancio sociale e di genere.
6. Assicura la dotazione di spazi, servizi, attrezzature e risorse di supporto al Presidente, alle Commissioni e ai Gruppi consiliari.
7. Costituiscono articolazioni del Consiglio il Presidente, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei capigruppo, le Commissioni consiliari.

### Art. 18 - (Consiglieri e consigliere comunali)

1. I consiglieri e le consigliere comunali rappresentano l'intera comunità corcianese ed esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato.
2. Sono titolari dei diritti previsti dal presente Statuto e dalla legge.
3. Eleggono un domicilio nel territorio comunale presso il quale sono recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
4. Depositano annualmente presso la segreteria comunale copia della propria dichiarazione dei redditi che sarà resa pubblica secondo le norme del regolamento.
5. Partecipano alle adunanze del Consiglio, salvo giustificato motivo.
6. Il Presidente del Consiglio, a seguito della mancata partecipazione di un consigliere a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, avvia il procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla carica, che è deliberata dal Consiglio a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

### Art. 19 - (Consigliere e consiglieri stranieri aggiunti)

1. Il Consiglio può deliberare l'integrazione dei propri componenti con consigliere e consiglieri aggiunti eletti dagli stranieri non comunitari, apolidi, richiedenti asilo politico e rifugiati politici di cui all'articolo 6.
2. Ai consiglieri stranieri aggiunti sono riconosciute tutte le prerogative dei consiglieri, compatibili con la normativa vigente.
3. L'elezione e la decadenza dei consiglieri stranieri aggiunti, avvengono, di norma, in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio. La carica ha la durata del mandato dello stesso Consiglio.

### Art. 20 - (Presidente del Consiglio comunale)

1. Il Presidente del Consiglio comunale tutela i diritti dei consiglieri comunali e delle minoranze ed esercita, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo.
2. Dispone, in conformità al regolamento del Consiglio, la trasmissione delle proposte di atti di competenza del Consiglio in termini utili per consentire l'esame preliminare da parte delle competenti Commissioni consiliari.
3. E' eletto a scrutinio segreto, con la maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco e, in seconda votazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco.
4. Eletto il Presidente, il Consiglio comunale procede all'elezione, a scrutinio segreto e con voto separato e limitato ad uno, di due Vicepresidenti, di cui uno espresso dalle minoranze.
5. Le funzioni vicarie del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente che ha raccolto la più alta percentuale di voti, nella votazione di cui al comma 4.
6. In caso di parità, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicepresidente che ha conseguito il maggior numero di voti assoluti.
7. Il secondo eletto subentra nelle funzioni del Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del primo eletto.
8. Il Presidente può essere revocato su proposta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio e con i voti favorevoli, espressi a scrutinio segreto, di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco.
9. In caso di revoca, il Consiglio comunale procede all'elezione del nuovo Presidente nel corso della stessa seduta.

### Art. 21 - (Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto prescrivano maggioranze qualificate.
2. Gli astenuti concorrono a determinare sia il numero dei presenti al fine della validità delle sedute sia il numero dei votanti al fine dell'approvazione degli atti.
3. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale è approvato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta nelle prime due votazioni, effettuate in distinte sedute, il regolamento è approvato, in successiva seduta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale stabilisce modalità di pubblicità delle spese elettorali e le relative sanzioni, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per Comuni superiori a 50.000 abitanti.

#### Art. 22 - (Linee programmatiche di mandato)

1. Entro centoventi giorni dalla prima adunanza del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari le linee programmatiche delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità.
2. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio le esamina e si pronuncia su di esse con una votazione. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle stesse, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di emendamenti.
3. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche contestualmente all'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

#### Art. 23 - (Gruppi consiliari)

1. Le consigliere e i consiglieri si organizzano in tanti Gruppi consiliari quante sono le liste presentate alla competizione elettorale e rappresentate in Consiglio.
2. I consiglieri che si distaccano dal Gruppo corrispondente alla lista in cui sono stati eletti possono costituire un unico Gruppo misto, composto anche di un solo consigliere.
3. Nella prima adunanza del Consiglio comunale ciascun Gruppo designa un capogruppo.
4. In mancanza di comunicazione formale sono considerati capigruppo:
  - a) il consigliere eletto con il più alto numero di voti, e, in caso di parità, il più anziano di età, per i Gruppi di maggioranza;
  - b) il candidato a Sindaco, o in caso di suo impedimento, il consigliere eletto con il più alto numero di voti, e, in caso di parità, il più anziano di età, per i gruppi di minoranza.

#### Art. 24 - (Conferenza dei capigruppo)

1. La Conferenza dei capigruppo coadiuva il Presidente del Consiglio nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del Consiglio comunale. Esamina altresì le questioni relative all'interpretazione dello Statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco ha diritto di assistere ai lavori della Conferenza, personalmente o tramite un Assessore da lui delegato.

#### Art. 25 - (Commissioni consiliari)

1. Le Commissioni consiliari hanno funzioni consultive e di controllo dei lavori del Consiglio, che svolgono avvalendosi dell'apporto dei dipendenti con funzioni dirigenziali, nonché di audizioni, consultazioni, studi e ricerche, attivando a tal fine anche consulte e osservatori tematici.
2. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni permanenti per materie affini, nel rispetto dei seguenti principi:
  - a) diritto di ogni consigliere di essere componente in almeno una Commissione e di partecipare ai lavori delle altre;
  - b) obbligo di opzione, a pena di decadenza, tra la carica di presidente delle commissioni consiliari competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici e l'esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
3. E' istituita una Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia dell'attività politico-amministrativa dell'Ente, il cui Presidente è espressione delle opposizioni.
4. Il Consiglio può istituire altresì, con apposita deliberazione, commissioni temporanee speciali per lo studio e per l'esame di particolari questioni.
5. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche, fatte salve le deroghe tassativamente previste dalle deliberazioni istitutive di commissioni temporanee speciali.



## **CAPO II - IL SINDACO**

### **Art. 26 - (Sindaco)**

1. Il Sindaco rappresenta il Comune e, nelle manifestazioni ufficiali, la comunità corcianese ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
2. Convoca i comizi per i referendum di competenza del Comune e ne proclama l'esito.
3. Nel nominare i dipendenti con funzioni dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nonché i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, promuove una presenza equilibrata di uomini e di donne, motivando la scelta operata in caso di mancato rispetto del principio enunciato.

### **Art. 27 - (Rappresentanza del Comune in giudizio)**

1. Il Comune, fatto salvo quanto disposto al comma 2, si costituisce in tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, tramite il Sindaco, su deliberazione di autorizzazione adottata dalla Giunta comunale e trasmessa alle competenti commissioni consiliari per il tramite del Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio comunale individua i criteri generali per disporre, o non disporre, la resistenza in giudizio e la promozione di azioni legali, nonché per individuare le controversie per le quali possono essere delegati a introdurre o a resistere ad un'azione giudiziaria e a nominare l'eventuale difensore, dipendenti con funzioni dirigenziali. Questi ultimi sono comunque tenuti a trasmettere i relativi provvedimenti alle competenti commissioni consiliari, tramite il Presidente del Consiglio.

## **CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE**

### **Art. 28 - (Giunta Comunale)**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori e assessore, compreso il Vicesindaco, non superiore al massimo consentito dalla legge.
2. Il Sindaco promuove la partecipazione paritaria alla Giunta di donne e di uomini.
3. Gli Assessori sono preposti ai vari settori dell'amministrazione comunale, raggruppati per materie affini.
4. Non può essere nominato Vicesindaco l'Assessore non eletto consigliere comunale.
5. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, provvede l'Assessore più anziano di età.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa esplicita decisione della Giunta stessa, risultante a verbale. Ad esse possono partecipare, senza diritto di voto, funzionari del Comune o esperti esterni.
7. I componenti della Giunta depositano annualmente presso la segreteria comunale copia della propria dichiarazione dei redditi, che sarà resa pubblica con le stesse modalità di quella dei consiglieri comunali.
8. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono disciplinate da apposito regolamento.

## **TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

### **CAPO I - SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

#### **Art. 29 - (Finalità)**

1. I servizi pubblici comunali sono rivolti al soddisfacimento delle esigenze della comunità corcianese.

#### **Art. 30 - (Indirizzi e scelta delle forme di gestione)**

1. Gli indirizzi per la gestione di ogni servizio pubblico sono adottati dal Consiglio comunale, anche in relazione alle linee programmatiche e di mandato.
2. La scelta della forma di gestione di ciascun servizio e la sua dismissione sono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla normativa vigente e individuazione di indici qualitativi e quantitativi del servizio stesso.
3. Le modifiche o integrazioni dello statuto, dell'atto di concessione o affidamento e del contratto di servizio sono approvate dal Consiglio comunale. L'approvazione degli atti fondamentali da parte dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società, anche a dimensione sovra-comunale, è preceduta da una comunicazione preventiva al Consiglio comunale, effettuata in termini utili per garantirne l'esame alle competenti Commissioni consiliari.
4. I rappresentanti del Comune negli organi di governo e in altri enti preordinati alla erogazione di servizi pubblici comunali, anche a dimensione sovracomunale, riferiscono annualmente al Consiglio comunale, in apposita seduta, sull'attività svolta e sulla opportunità e convenienza delle modalità di gestione attuate.

#### **Art. 31 - (Contributi alle associazioni)**

1. Al fine di promuovere l'attività associativa, il Comune può erogare alle associazioni di cui all'articolo 14 contributi economici e mettere a disposizione delle stesse, a titolo gratuito, contributi in natura, strutture, beni o servizi.
2. Le associazioni che ricevono contributi dal comune redigono, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

#### **Art. 32 - (Carta dei servizi pubblici)**

1. Entro sessanta giorni dall'affidamento del servizio, e successivamente con cadenza almeno biennale, ciascun soggetto gestore adotta o adegua la Carta dei servizi, attenendosi ai criteri, indirizzi e vincoli definiti con atto del Consiglio comunale.
2. La Carta dei servizi rende pubblici gli indicatori e gli standard qualitativi e quantitativi del servizio. Prevede altresì l'informazione, la partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti, comprese le procedure di reclamo ed i casi a fronte dei quali è dovuto un indennizzo o un rimborso.
3. La Giunta comunale verifica l'adozione da parte dei competenti uffici dei sistemi di controllo e di monitoraggio sull'effettivo rispetto delle norme inerenti l'adozione e l'attuazione delle carte dei servizi, riferendone almeno annualmente al Consiglio comunale.

#### **Art. 33 - (Verifica dei risultati)**

1. Il Consiglio comunale verifica i risultati conseguiti nella gestione dei servizi, nonché nella promozione dell'attività delle associazioni di cui all'art. 14, sulla base di un Rapporto annuale nel quale la Giunta evidenzia i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti nell'esercizio precedente.

### **TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

#### **CAPO I - ORGANI GESTIONALI**

##### **Art. 34 - (Ordinamento degli uffici e dei servizi)**

1. Il Comune esercita l'autonomia organizzativa della propria struttura, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e degli atti di indirizzo del Consiglio comunale.
2. Informa la propria attività al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, spettanti agli organi di governo, e i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, spettanti agli organi gestionali.
3. Nell'organizzazione dei rapporti di lavoro, nel reclutamento del personale e di affidamento di incarichi, il Comune può avvalersi di tutti gli istituti previsti dalla normativa vigente.

##### **Art. 35 - (Segretario generale e Vicesegretario)**

1. Il Segretario generale esercita i compiti ad esso attribuiti dalla legge, dal Sindaco e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Alle funzioni vicarie del Segretario generale assolve il Vicesegretario.

##### **Art. 36 - (Direttore Generale)**

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale che esercita i compiti ad esso attribuiti dalla legge, dal Sindaco e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. L'incarico è attribuito secondo i criteri, le modalità e i requisiti di accesso definiti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

##### **Art. 37 - (Dipendenti con funzioni dirigenziali)**

1. I dipendenti con funzioni dirigenziali sono direttamente responsabili dell'attuazione degli obiettivi individuati dagli organi di governo.
2. Individuano, informandone il Sindaco, i responsabili dei procedimenti amministrativi.
3. E' istituita la Conferenza dei dipendenti con funzioni dirigenziali, presieduta dal Segretario generale o, se nominato, dal Direttore generale, con la finalità di coordinare e armonizzare l'attività gestionale.

### **TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLI**

#### **CAPO I - AUTONOMIA E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

##### **Art. 38 - (Autonomia finanziaria)**

1. Il Comune esercita l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa e stabilisce entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Compartecipa al gettito di tributi erariali riferiti al proprio territorio e si avvale dei trasferimenti statali e regionali.

2. Esercita l'autonomia di prelievo e tariffaria, disciplinando le relative modalità e misure in conformità agli atti di indirizzo del Consiglio comunale e nell'osservanza di criteri di imparzialità, equità, perequazione e progressività.

#### **Art. 39 - (Programmazione finanziaria)**

1. La politica di bilancio comunale si realizza attraverso la programmazione annuale e pluriennale delle risorse e degli strumenti e documenti di previsione e di rendicontazione delle entrate e delle spese, in armonia con le linee programmatiche delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato
2. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale, il rendiconto e lo schema di bilancio sociale e di genere, sono predisposti dalla Giunta e presentati al Consiglio comunale unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.

#### **Art. 40 - (Revisione economico finanziaria)**

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto separato e limitato a due componenti, il collegio dei revisori, composto da tre membri designati in conformità alla normativa vigente.
2. Il Collegio dei revisori può proporre al Consiglio comunale provvedimenti e misure per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità e una più alta produttività della gestione. Può essere invitato alle sedute del Consiglio o della Giunta comunale per riferire o essere consultato.

### **CAPO II - CONTROLLI E GARANZIE**

#### **Art. 41 - (Controlli interni)**

1. Il Comune si dota di un sistema di controlli interni finalizzato a garantire la valutazione delle prestazioni del personale, il riscontro della regolarità della gestione amministrativa, economica e contabile, nonché lo stato di attuazione dei programmi dell'ente.
2. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della separazione tra i compiti di gestione amministrativa e le attività di controllo.

### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 42 - (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Il presente Statuto sostituisce ed abroga le precedenti norme statutarie.
2. Fino all'entrata in vigore di nuovi regolamenti, si applicano i regolamenti preesistenti, per quanto compatibili.
3. Fatte salve le competenze della Commissione speciale per la revisione dello statuto comunale ed elaborazione e/o aggiornamenti dei regolamenti attuativi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto i dipendenti con funzioni dirigenziali trasmettono al Presidente del Consiglio l'elenco dei provvedimenti da modificare, corredati dalle relative osservazioni e proposte di adeguamento.

#### **Art. 43 - (Rinvio ai Regolamenti)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto rispondono i regolamenti che disciplinano i singoli istituti.